

**OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE
SPECIALE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO**

nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto
"PARMA – Impianto Agrivoltaico Avanzato" nei Comuni di Montechiarugolo e
Traversetolo – Proponente: Green Frogs Parma S.r.l.

PREMESSA

Con deliberazione consiliare n. 34 del 30 aprile 2024, il Consiglio Comunale di Traversetolo ha istituito e nominato la **Commissione Consiliare Speciale –Progetto di Parco Fotovoltaico proposto da Green Frogs Parma S.r.l.**, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale, *Allegato A*.

La Commissione ha il compito di:

- massimizzare la conoscenza delle problematiche connesse al progetto;
- redigere osservazioni da sottoporre agli enti competenti;
- presentare una relazione finale al Consiglio Comunale.

L'Amministrazione comunale, in parallelo, ha avviato un **percorso strutturato di studio e analisi del progetto**, coinvolgendo professionisti qualificati, tra cui un legale di fiducia, un agronomo e altri tecnici competenti, al fine di affrontare in modo approfondito le varie tematiche emerse.

Sebbene gli aspetti giuridici, agronomici e progettuali specifici saranno trattati più nel dettaglio nelle sedi e nei pareri di competenza, il contributo della Commissione assume un **valore strategico e complementare**, grazie alla **conoscenza diretta del territorio e al legame con la comunità locale**.

Si richiama inoltre che la Commissione, con protocollo n. 0013864/2025 del 30/07/2025 del Comune di Traversetolo ha già trasmesso osservazioni puntuali sul progetto, evidenziando una serie di criticità rilevanti sotto il profilo urbanistico, agronomico, ambientale e paesaggistico. A seguito del deposito delle integrazioni da parte del proponente, la Commissione ha proceduto a una rilettura complessiva della documentazione integrativa. Da tale analisi emerge che la **nota di risposta e le integrazioni non sembrano offrire un superamento delle criticità già evidenziate**,

bensi una riformulazione, in larga parte, degli elementi già presenti nel progetto originario. Permangono infatti dubbi rilevanti in ordine a:

- la reale idoneità dell'area;
- la natura effettivamente agrivoltaica dell'intervento;
- la sostenibilità agricola ed economica del progetto;
- la coerenza e affidabilità dei dati progettuali;
- la compatibilità territoriale, ambientale e paesaggistica dell'intervento;
- la tutela della salute dei residenti, anche sotto il profilo del benessere psicologico e della qualità della vita, in assenza di una valutazione preventiva approfondita degli effetti derivanti dalla presenza di un impianto di tali dimensioni in un contesto rurale abitato;
- la salvaguardia del valore storico, culturale e identitario del territorio, che risulta strettamente connesso al paesaggio agrario e alle emergenze storico-architettoniche presenti nell'area.

Alla luce di quanto sopra, e con spirito costruttivo e partecipativo, la Commissione ha analizzato le integrazioni depositate dal proponente e osserva quanto segue, limitatamente ai punti in cui sono state rilevate le principali incongruenze.

1. IDONEITÀ DELL'AREA E QUALIFICAZIONE DELLO "STABILIMENTO"

La qualificazione dell'area come "idonea" si basa, nel caso in esame, esclusivamente sulla presenza entro 500 metri di un presunto stabilimento a destinazione produttiva. Tuttavia, questo elemento appare, alla luce dei fatti, fortemente debole.

Sotto il profilo urbanistico, **le previsioni urbanistiche sono scadute, in quanto non attuate entro il termine perentorio stabilito dalla Legge Regionale n.24 del 2017 e nella formazione del nuovo strumento urbanistico l'area è classificata come ad alta vocazione agricola produttiva.** Il resto delle superfici interessate dal progetto è invece integralmente agricolo, anche in relazione a filiere agroalimentari di qualità del territorio parmense.

In questo contesto, il riconoscimento dell'idoneità dell'area deriva unicamente dalla vicinanza a un **insediamento che, da tempo ed allo stato attuale, non è uno stabilimento attivo.** Emerge infatti che gli immobili dell'ex allevamento si trovano in condizioni tali da non poter essere ricondotti a un'attività produttiva in esercizio da tempo: risultano privi di coperture, con impianti in parte rimossi o non funzionanti, senza forniture energetiche attive e senza alcun segnale di riattivazione.

Alla luce di questi elementi, l'assunzione secondo cui la semplice presenza di un insediamento dismesso possa rendere idonea un'ampia area agricola circostante di

eccellente qualità appare una forzatura interpretativa, che rischia di svuotare di significato il principio stesso di localizzazione degli impianti.

Se questa impostazione venisse accolta, si aprirebbe infatti la possibilità di estendere la qualifica di “area idonea” a vaste porzioni di territorio agricolo, semplicemente in presenza di siti produttivi dismessi o di previsioni urbanistiche superate.

Un simile orientamento, oltre a non tenere conto delle reali condizioni del territorio, rischierebbe di produrre effetti concreti nel tempo: l’autorizzazione di un intervento di questo tipo costituirebbe infatti un precedente significativo, che potrebbe rendere più difficile, in futuro, valutare e governare ulteriori proposte analoghe nella stessa area. Questo sia per esigenze di coerenza nelle decisioni amministrative, sia per la presenza di infrastrutture energetiche già realizzate che tendono, inevitabilmente, ad attrarre ulteriori sviluppi.

2. CONTESTO LOCALE E CRITICITÀ TERRITORIALI

La Commissione Consiliare osserva che l’area individuata per l’intervento si colloca in un **contesto territoriale particolarmente sensibile**, caratterizzato da una stratificazione complessa in cui si intrecciano elementi ambientali, agricoli, storici, paesaggistici e insediativi.

Mamiano rappresenta infatti una porzione significativa del **sistema storico-culturale del territorio pedecollinare parmense**, con un’identità paesaggistica riconoscibile e consolidata, fortemente legata al **paesaggio agrario**, alle **emergenze architettoniche** e alla **fruizione diffusa da parte della cittadinanza**.

L’impianto si colloca in prossimità di **numerosi beni di interesse storico e culturale**, già evidenziati nelle precedenti osservazioni. La stessa Nota di risposta ne riconosce la presenza, ma ne riduce la rilevanza limitandosi a una verifica formale che esclude interferenze dirette con beni vincolati. Parallelamente, viene affermato che l’area non sarebbe soggetta a vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che, pertanto, la Soprintendenza non sarebbe competente a esprimere parere. Tale impostazione appare **riduttiva e contraddittoria**, in quanto la stessa documentazione progettuale riconosce la presenza di beni nelle immediate vicinanze e prevede comunque la redazione di una relazione paesaggistica, a conferma della rilevanza del contesto. Il paesaggio, infatti, non può essere ricondotto alla sola presenza di vincoli puntuali, ma va valutato nella sua **dimensione storica, percettiva e territoriale**.

L’area è oggi inoltre vissuta dalla comunità locale come spazio aperto di connessione tra pianura e collina, utilizzato per attività ricreative, sportive e di fruizione del paesaggio, contribuendo in modo significativo al suo valore identitario.

A ciò si aggiunge una rilevante criticità nella configurazione delle opere di mitigazione: il progetto integrato prevede un rafforzamento delle fasce verdi esclusivamente sul lato Ovest, dove non sono presenti abitazioni, mentre **non risultano misure adeguate sul lato**

Est, in corrispondenza di insediamenti residenziali posti a distanza ravvicinata. Tale **asimmetria delle mitigazioni** appare non coerente con una corretta valutazione degli impatti, in quanto le aree più esposte risultano essere proprio quelle meno tutelate.

Ulteriori perplessità derivano dai fotoinserti presentati, che non restituiscono in modo realistico l'effettivo impatto dell'intervento, risultando semplificati e non rappresentativi della reale percezione visiva in un contesto abitato, in particolare rispetto alla **prossimità tra impianto e abitazioni** e alla **continuità visiva dell'infrastruttura**.

Nel complesso, l'intervento determinerebbe una **trasformazione significativa e permanente del contesto territoriale**, comportando il passaggio da un'area a prevalente vocazione agricola e residenziale a un ambito caratterizzato dalla presenza di un'**infrastruttura energetica di scala industriale**, estesa su circa **200.000 mq**. Una trasformazione di tale entità, in un contesto così prossimo alle abitazioni, risulta suscettibile di incidere in modo rilevante sulla **qualità della vita dei residenti**, sia sotto il profilo percettivo e paesaggistico, sia in termini più generali di fruizione degli spazi e identità del territorio.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che il sito individuato ricada in un **ambito di elevata sensibilità paesaggistica e culturale**, solo parzialmente considerato nella documentazione progettuale e non adeguatamente affrontato nella Nota di risposta. In questo contesto, il paesaggio deve essere riconosciuto come **bene identitario**, espressione della storia, della cultura e delle pratiche agricole del territorio, così come richiamato anche dall'**art. 9 della Costituzione**, che lo tutela quale valore primario della collettività.

Si evidenzia infine che, nella nota di risposta del proponente, l'impatto paesaggistico viene qualificato come "**temporaneo, limitato e localizzato**", una valutazione che appare difficilmente condivisibile se rapportata alla **scala dell'intervento**, alla sua durata e alla sua collocazione in un contesto aperto e fortemente caratterizzato.

La trasformazione proposta rischia pertanto di incidere in modo significativo e pressoché permanente su questo equilibrio consolidato, modificando in modo sostanziale la **percezione e la fruizione** di un ambito territoriale che rappresenta un **elemento distintivo per la comunità locale**.

3. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILE

La Commissione rileva che il calcolo della superficie agricola utile e, conseguentemente, del rapporto tra superficie coltivabile e superficie complessiva dell'impianto presenta elementi di criticità che non risultano adeguatamente affrontati.

In particolare, **non risulta correttamente considerata la viabilità interna prevista dal progetto**, costituita da tracciati ghiaiosi e quindi non coltivabili. Tale elemento incide in

modo significativo sulla reale estensione della superficie agricola disponibile, ma non appare pienamente contabilizzato nelle valutazioni presentate.

Anche sulla base dei dati contenuti nella documentazione progettuale, emerge come l'incidenza di tali superfici tecniche possa essere rilevante, portando il rapporto tra superficie agricola utile e superficie totale **al di sotto della soglia prevista dalla normativa di riferimento.**

Si evidenziano inoltre **incongruenze tra i diversi elaborati progettuali** in merito alla dimensione complessiva della viabilità interna, con valori che non risultano tra loro coerenti e che rendono difficile una valutazione attendibile delle superfici effettivamente coltivabili.

Ulteriori elementi che dovrebbero essere considerati nel calcolo riguardano le superfici occupate da opere accessorie, quali le canalizzazioni di drenaggio e gli spazi tecnici, anch'essi non utilizzabili a fini agricoli.

Più in generale, si rileva come la superficie agricola realmente lavorabile risulti ulteriormente ridotta se si tiene conto delle modalità operative delle coltivazioni previste, che possono svilupparsi solo in porzioni limitate di terreno tra le strutture dell'impianto.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario un **ricalcolo puntuale e trasparente della superficie agricola utile**, distinto per le diverse porzioni dell'impianto, in quanto tale parametro incide direttamente sulla valutazione della sostenibilità agronomica ed economica del progetto.

In assenza di tali chiarimenti, permane il dubbio che le superfici agricole siano state **sovrastimate**, con conseguenze dirette anche sulla corretta determinazione della produttività agricola attesa.

4. SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO AGRONOMICICO

La Commissione prende atto che, a seguito delle osservazioni già formulate, il proponente ha rivisto alcuni calcoli relativi alla superficie agricola utile e alla Produzione Lorda Vendibile (PLV), riconoscendo implicitamente che l'impostazione iniziale presentava elementi di sovrastima.

Tuttavia, anche alla luce della documentazione integrativa, permangono **rilevanti criticità** che non risultano adeguatamente risolte. In primo luogo, si evidenzia come il calcolo della superficie agricola utile continui a non considerare correttamente l'incidenza delle superfici non coltivabili, in particolare della viabilità interna. Questo comporta una **sovrastima delle superfici effettivamente produttive**, con ripercussioni dirette sulla valutazione della sostenibilità economica del progetto. Anche tenendo conto di stime prudenziali, emerge come la produttività agricola attesa in fase di esercizio risulti significativamente inferiore rispetto allo stato attuale. In particolare, il confronto tra la PLV ante operam e quella di progetto evidenzia una **riduzione consistente, con valori che si**

attestano al di sotto della soglia minima prevista per gli impianti agrivoltaici. Questo dato appare in contrasto con quanto dichiarato dal proponente.

Ulteriori criticità riguardano la **reale lavorabilità delle superfici agricole**, in quanto gli spazi disponibili tra le strutture appaiono al limite della compatibilità con l'utilizzo dei mezzi agricoli, con il rischio di un'ulteriore riduzione delle superfici effettivamente coltivabili e delle rese.

Il proponente richiama il coinvolgimento di una società spin-off universitaria per le attività di monitoraggio successivo alla realizzazione dell'impianto, sotto il coordinamento scientifico di un esperto qualificato. Tuttavia, tale figura **non risulta tra i firmatari della relazione agronomica né tra gli estensori del piano progettuale**, e il suo ruolo appare limitato a una fase solo successiva di verifica. Questo elemento risulta particolarmente rilevante, in quanto il monitoraggio post-operam non può sostituire una **validazione preventiva solida e documentata** della sostenibilità agronomica del progetto. In altri termini, il richiamo a future attività di monitoraggio non colma le attuali lacune progettuali, ma ne rinvia la verifica a una fase successiva, quando l'intervento sarà già realizzato.

Nel complesso, anche adottando ipotesi più realistiche, la produttività agricola potrebbe risultare significativamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, con scenari che evidenziano una **riduzione marcata della capacità produttiva**, fino a valori sensibilmente inferiori a quelli richiesti per la qualificazione agrivoltaica dell'intervento.

Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che la sostenibilità del progetto agronomico **non risulti adeguatamente dimostrata**, permanendo dubbi rilevanti sia sulla reale produttività agricola sia sulla coerenza complessiva del modello proposto.

5. CRITICITÀ DELLA VIABILITÀ LOCALE E IMPATTO DEL CANTIERE

La Commissione Consiliare Speciale segnala nuovamente, con forte preoccupazione, le criticità rilevanti connesse alla viabilità locale e alla gestione delle fasi di cantiere per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico "Parma".

Si evidenzia in particolare che **tale criticità era già stata puntualmente sollevata nelle precedenti osservazioni trasmesse dal Comune**, e che, alla luce della documentazione integrativa e della nota di risposta, **non risulta adeguatamente risolta**, permanendo elementi di incertezza e carenze valutative.

Dall'analisi della documentazione emerge infatti come tali aspetti siano stati affrontati in modo prevalentemente teorico e semplificato, senza una reale verifica della compatibilità tra i flussi di traffico previsti e le caratteristiche della rete viaria esistente. Il proponente tende inoltre a qualificare tali impatti come temporanei e gestibili, senza tuttavia fornire un quadro dettagliato delle modalità operative, né una valutazione puntuale degli effetti sulla sicurezza stradale e sulla fruibilità della rete viaria locale.

Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che la **configurazione viaria e territoriale non risulti adeguata a supportare un intervento di questa scala, con un impatto che non può essere considerato meramente temporaneo**. Al contrario, il traffico indotto dalle fasi di costruzione è destinato a produrre effetti concreti e duraturi sul territorio, tra cui il deterioramento della rete stradale, la riduzione della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici, l'aumento di rumore e emissioni, incidendo in modo significativo sulla qualità della vita dei residenti e sulla funzionalità delle attività agricole.

È inoltre utile evidenziare che in prossimità dell'area interessata dall'opera, e dunque dalle principali direttrici di cantiere, è presente la **Scuola dell'infanzia "Madonna di Fatima"**, il cui spazio verde si affaccia direttamente sulla viabilità interessata. Tale circostanza rende particolarmente critico l'incremento del traffico pesante, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza dei bambini, sulla qualità dell'aria e sull'inquinamento acustico, in un contesto che dovrebbe invece garantire condizioni di massima tutela e salubrità.

In questo senso, l'impatto sulla viabilità rappresenta una **criticità strutturale del progetto, già evidenziata e tuttora non risolta**, difficilmente compatibile con le caratteristiche del contesto territoriale.

6. EFFETTI MICROCLIMATICI (ISOLA DI CALORE) E IMPATTO ACUSTICO

La Commissione Consiliare evidenzia ulteriori rilevanti criticità legate agli **effetti microclimatici e acustici** dell'intervento, che non risultano adeguatamente analizzate né risolti. La Commissione ritiene necessario un **approfondimento sostanziale di tali aspetti**, basato su dati misurabili e scenari realistici, in particolare in considerazione della prossimità dell'impianto alle abitazioni e della scala complessiva dell'intervento. In assenza di tali elementi, permane un quadro di incertezza che richiede l'applicazione del **principio di precauzione**, a tutela della salute e della qualità della vita della comunità locale.

6.1 Effetto isola di calore

Per quanto riguarda gli effetti termici, è presentata una valutazione **generica e non supportata da elementi quantitativi**, oltre che internamente contraddittoria. Negli stessi documenti si afferma, da un lato, che l'impianto non determinerebbe effetti di isola di calore grazie al mantenimento dei processi di evapotraspirazione; dall'altro, si sostiene che l'ombreggiamento prodotto dai pannelli comporterebbe una riduzione dell'evapotraspirazione, indicata come principale fattore di risparmio idrico. Tali affermazioni risultano tra loro difficilmente conciliabili.

Si rileva inoltre l'assenza di una valutazione specifica degli effetti termici derivanti dalla presenza di migliaia di pannelli fotovoltaici, che in condizioni operative possono raggiungere temperature elevate. Considerato che una parte significativa della radiazione solare viene trasformata in calore, appare necessario valutare in modo puntuale gli effetti sul microclima locale.

La letteratura scientifica internazionale evidenzia come impianti fotovoltaici di grande estensione possano determinare **variazioni delle temperature locali**, sia nelle ore diurne che notturne, con effetti percepibili anche nelle aree circostanti. In un contesto come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di abitazioni a distanza ravvicinata, tali effetti risultano particolarmente rilevanti.

Alla luce di ciò, si ritiene necessario che il proponente fornisca **analisi quantitative e documentate** sugli effetti microclimatici dell'impianto, anche in relazione alle specifiche condizioni locali (morfologia, ventilazione, prossimità alle abitazioni).

6.2 Impatto acustico

Anche in relazione all'impatto acustico, persistono criticità significative non risolte.

Il proponente afferma che, tra le sorgenti sonore considerate, sono stati inclusi i dispositivi di inseguimento solare (tracker). Tuttavia, dall'analisi della documentazione tecnica emerge un'incoerenza nei risultati delle valutazioni previsionali, poiché i livelli di rumore complessivi risultano sostanzialmente invariati rispetto alle precedenti simulazioni, nelle quali tali dispositivi non erano stati considerati.

Questo elemento solleva dubbi sulla reale rappresentatività del modello utilizzato, soprattutto alla luce dell'elevato numero di dispositivi in movimento, che operano in modo coordinato e continuo lungo l'arco della giornata.

Si evidenzia inoltre che l'impatto acustico di un impianto di questo tipo non è assimilabile a quello delle attività agricole tradizionali, caratterizzate da un'intermittenza **temporale**, bensì si configura come una presenza **continuativa e ripetitiva**, potenzialmente attiva per gran parte della giornata e per l'intero anno.

In un contesto a prevalente vocazione agricola e residenziale, caratterizzato da livelli di rumorosità contenuti, l'inserimento di un'infrastruttura di tali dimensioni comporta una significativa **alterazione acustica**, con possibili effetti sulla qualità della vita dei residenti.

7. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEI RESIDENTI

La Commissione Consiliare ritiene necessario richiamare l'attenzione sugli effetti che un intervento di tale portata può determinare sulla **salute, sul benessere e sulla qualità della vita dei residenti**, in particolare di coloro che vivono nelle immediate vicinanze dell'area di progetto.

Dalla documentazione esaminata non emerge una **valutazione preventiva completa e approfondita** degli impatti sulla salute della popolazione locale, né sotto il profilo ambientale complessivo, né rispetto agli aspetti legati al benessere psicofisico e alla vivibilità degli spazi. L'inserimento, a distanza estremamente ravvicinata dalle abitazioni, di un'infrastruttura **energetica di scala industriale** comporta inevitabilmente una

trasformazione profonda dell'ambiente di vita, con effetti che non possono essere ridotti a una semplice valutazione tecnica degli impatti standard.

In particolare, si evidenziano potenziali ricadute legate a:

- la **modifica permanente del paesaggio** e della percezione visiva dell'ambiente domestico;
- la perdita di qualità del contesto rurale e del rapporto diretto con il territorio agricolo;
- il **disagio psicologico e percettivo** connesso alla presenza continuativa di un impianto tecnologico di grandi dimensioni in prossimità delle abitazioni;
- gli effetti indiretti legati a rumore, traffico e attività di gestione dell'impianto;
- il possibile **deprezzamento degli immobili**, con conseguenze concrete sul valore e sulla vivibilità del contesto abitativo.

Sotto il profilo sanitario, pur in assenza di evidenze puntuali fornite dal proponente, non può essere escluso che una modifica così rilevante e permanente dell'ambiente possa generare effetti indiretti sul benessere complessivo delle persone, in particolare in termini di stress ambientale, qualità del riposo e percezione di perdita di qualità abitativa, aspetti riconosciuti come fattori rilevanti per la salute.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che debba essere applicato in modo rigoroso il **principio di precauzione**, soprattutto in presenza di abitazioni collocate a distanza ravvicinata dall'impianto e in assenza di una valutazione completa degli effetti cumulativi sul territorio e sulla popolazione. Si ritiene, infatti, data l'incertezza sugli impatti potenziali di tale impianto, che **la tutela della salute e del benessere dei cittadini debba prevalere**. In assenza di tali garanzie, la Commissione ravvede la non compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della comunità locale e con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano, equilibrato e coerente con le caratteristiche del territorio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ribadisce che la **conoscenza diretta del contesto locale**, integrata da contributi tecnici, culturali e testimonianze della popolazione, consente di evidenziare come **il sito scelto non sia idoneo** all'installazione di un impianto agrivoltaico di tali caratteristiche.

La Commissione ritiene che l'insediamento violerebbe **criteri fondamentali di coerenza paesaggistica, sostenibilità ambientale, compatibilità urbanistica, memoria storica e tutela del benessere delle persone**, compromettendo un'area che è parte integrante della storia, della vita e dell'identità del territorio di Traversetolo.

In coerenza con il mandato ricevuto dal Consiglio Comunale, la Commissione dunque:

- **esprime parere contrario alla proposta per il progetto “Parma”**, alla luce delle osservazioni fin qui illustrate di cui si chiede in ogni caso di tenere conto nell’istruttoria condotta dagli Enti;
- **ribadisce la volontà di contribuire in modo trasparente**, partecipativo e documentato alla valutazione del progetto da parte degli enti competenti.

Si allegano:

A. Delibera di nomina della Commissione n. 34 del 30/04/2024

B. Nuova raccolta firme dei cittadini


Traversetolo, 25/03/2026

Per la Commissione Consiliare Speciale del Comune di Traversetolo


Elisabetta Manconi



Fornari Luca



Dina Mori



Monica Mari



Gianfranco Tosi

